

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 008/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 002/CGF– RIUNIONE DEL 18 SETTEMBRE 2014

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Dott. Vito Giampietro – Componenti;
Avv. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALC. TURBATO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2015 SEGUITO GARA A.S.D. RAPINO CALCIO/A.S. TREGLIO DEL 13.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 65 del 12.6.2014)

Il calciatore Turbato Domenico, tesserato in favore dell'A.S. Treglio, ricorre contro la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. (Com. Uff. n. 65 del 12.6.14) che confermava la sanzione della squalifica fino al 13.4.2015 inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Chieti (Com. Uff. n. 39 del 17.4.2014) per avere, immediatamente dopo la fine della gara di 3° Categoria del Campionato Regionale Abruzzese, Rapino/Treglio, disputata il 13.4.14, colpito con una testata alla regione frontale un avversario, facendolo cadere per terra e causandogli epistassi nasale, successivamente giudicata guaribile in giorni 3.

Lamenta l'eccessiva onerosità della sanzione comminatagli, a suo avviso decisamente sproporzionata rispetto alla gravità della violazione commessa e ne chiede una congrua riduzione.

L'appello è fondato e va accolto.

Senza voler in alcun modo sminuire la consistenza dell'atto di violenza consumato dal Turbato, è da considerare che l'art.19, comma 4 C.G.S. disciplinante la materia, prevede per i casi di particolare gravità, qual'è quello in esame, la squalifica o per 5 giornate o a tempo determinato.

Quest'ultima soluzione, privilegiata nei primi due gradi di giudizio, appare però influenzata unicamente dalla indiscussa valenza negativa della condotta, senza considerarne gli effetti, decisamente contenuti (lesioni guaribili in 3 giorni) che ne derivarono e che andavano valutati nella quantificazione del periodo di squalifica tenendo anche presente l'indicazione fornita dal legislatore federale con la determinazione del minimo edittale.

A siffatto evidente eccesso di afflittività può rimediarsi riducendo il periodo della squalifica al 31.12.2014.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Turbato Domenico riduce la squalifica al 31.12.2014.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. COSENZA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO

GARA PRO VERCELLI/CATANIA DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014)

L'arbitro dell'incontro del Campionato di Serie B, Pro Vercelli/Catania, disputato il 7.9.2014, riferiva nel suo rapporto di avere, al 29' del 1° tempo, espulso su segnalazione del IV ufficiale di gara, il calciatore Cosenza Francesco del F.C. Pro Vercelli reo di avere, a gioco fermo, colpito con un pugno un avversario, tale Cani Edgar, facendolo cadere per terra.

Tale condotta veniva perseguita con la squalifica per tre giornate dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (Com. Uff. n. 17 dell'8.9.2014), decisione, questa, impugnata dal Cosenza davanti a questa Corte lamentando l'eccessiva afflittività della sanzione a suo avviso determinata in prima istanza senza il computo delle ricorrenti circostanze attenuanti costituite: a) dalla sussistenza della provocazione, avendo esso calciatore reagito alle continue provocazioni di natura fisica del suo avversario; b) dalla inesistenza di un vero e proprio atto di violenza essendo stato il Cani colpito non con un pugno bensì da una "semplice manata" tant'è che aveva ripreso a giocare senza che fosse stato necessario alcun intervento medico.

Ha chiesto quindi una riduzione a due giornate della squalifica eventualmente commutando in ammenda la terza giornata.

L'appello, pretestuoso ed infondato non può essere accolto.

Premesso che la sanzione contestata è stata quantificata nel minimo edittale previsto dall'art.19, comma 4 C.G.S., è sufficiente rilevare che gli atti ufficiali, unica fonte di prova utilizzabile nel procedimento che ne occupa, non fanno alcun accenno alle diminuenti invocate, non essendovi traccia di precedenti comportamenti provocatori da parte del Cani e non legittimando alcuna interpretazione diversa dell'atto di violenza realizzato dall'odierno appellante.

Va invece evidenziato come siffatta condotta venne posta in essere a gioco fermo, circostanza questa costituente un'aggravante da tener presente nel giudizio di equivalenza con l'attenuazione eventualmente riconoscibile nelle limitate conseguenze dell'aggressione.

Tutto ciò porta a ritenere assolutamente equa e proporzionata all'accaduto la valutazione operata dal primo Giudice, rende superfluo il raffronto con i precedenti giurisprudenziali citati ed osta all'accoglimento anche della richiesta subordinata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cosenza Francesco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRAMBELLI NICOLA SEGUITO GARA SCAFATESE CALCIO/FIDELIS ANDRIA DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)

Il Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 17 del 10.9.2014, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie D Scafatese/Fidelis Andria svoltasi il 7.9.2014, comminava a carico del calciatore Strambelli Nicola la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere, a gioco in svolgimento, tentato di colpire un calciatore avversario con un pugno al volto, senza riuscirci”.

Nel ricorso avverso la suddetta decisione, la S.S.D. Fidelis Andria 1928 pone in risalto che dalla descrizione contenuta nel referto arbitrale è dato evincere non già la presenza di una condotta violenta da parte dello Strambelli bensì il compimento di un gesto istintivo e non intenzionale, per il quale la sanzione appropriata è quella minima della squalifica per una gara.

Conclusivamente parte appellante chiede, in via preliminare, che sia dichiarata erronea ed illegittima la decisione del Giudice Sportivo e, in via principale e nel merito, la riduzione della squalifica, come sopra.

L'appello, in quanto fondato va accolto.

Il Direttore di gara nel descrivere l'episodio afferma, senza ulteriori precisazioni, di avere espulso lo Strambelli "perchè nella contesa del pallone con un avversario saltava con il pugno chiuso cercando di colpire al volto l'avversario, non riuscendoci".

Da quanto sopra, non sembra possano ravvisarsi secondo questa Corte gli estremi, adombrati dal giudice di prime cure, di un'azione violenta collegata ad una chiara intenzionalità aggressiva e lesiva, tenuto anche conto che nessuna conseguenza dannosa si è in concreto verificata. Infatti nella condotta violenta, l'intenzionalità e la volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica sono di per sé strettamente collegate alla verifica (nel senso se sia o meno concretamente intervenuta) dell'astratta idoneità lesiva dell'atto.

Ritiene questo giudice che l'episodio di cui trattasi debba invece essere ricondotto ad una dinamica di gioco (quindi non a gioco fermo ma nello svolgimento del gioco) per la contesa del pallone, nel cui contesto è ravvisabile una foga agonistica comportante un intervento falloso e, in definitiva, una condotta antisportiva.

Pertanto, quanto all'entità della sanzione, la fattispecie va sussunta nella previsione dell'art. 19 comma 10 C.G.S., contemplante l'ipotesi di espulsione del calciatore dal campo, con conseguente applicazione della squalifica a una giornata.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta Trani) riduce la squalifica inflitta al calciatore Strambelli Nicola a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA CARRA GIUSEPPE SEGUITO GARA AMICHEVOLE MACERATESE/BISCEGLIE DEL 9.8.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 02.09.2014)

Visto il preannuncio di reclamo fatto il 2 settembre 2014 da Nicola Canonico, Presidente dell'A.S. Bisceglie 1913, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 13 dello stesso giorno in relazione alla gara Maceratese/Bisceglie del 9.8.2014;

Vista la lettera del 15 settembre 2014, con la quale il predetto Canonico ha dichiarato di non voler inoltrare reclamo;

Ritenuto che siffatta rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, fa venir meno l'intenzione della parte di coltivare l'attivazione dello strumento processuale;

Constatato che, ai sensi dell'art. 33 comma 8 vecchio C.G.S., il reclamo, anche se solo preannunciato, è gravato dalla prescritta tassa.

Per questi motivi la C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 di Bisceglie (Bari), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Dott. Vito Giampietro – Componenti; Avv. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. MORACA GIUSEPPINA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, CENTRO ESTER/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)

Sul ricorso presentato dalla A.S.D. Napoli Calcio Femminile, in persona del Presidente p.t. Sig. Raffaele Riccio avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com Uff. n. 17 del 10.9.2014 Dipartimento Calcio Femminile, che ha inflitto alla giocatrice Giuseppina Moraca la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara.

Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica di tre giornate di gara alla calciatrice Giuseppina Moraca del Napoli Calcio Femminile perché al 30° minuto del primo tempo durante la gara di Coppa Italia contro la squadra del Centro Ester colpiva a gioco in svolgimento un'avversaria (portiere della Centro Ester) con uno schiaffo sulla guancia.

La società ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio o, in subordine, la riduzione della squalifica, in quanto la condotta della propria giocatrice non concretizzerebbe una condotta violenta, in considerazione del fatto che la stessa non colpiva con uno schiaffo l'avversaria ma solamente appoggiava la mano sul suo volto e che, peraltro, la Moraca era stata provocata dall'avversaria che l'avrebbe "apostrofata con una bestemmia verso i defunti".

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto vorrebbe far credere la società ricorrente la giocatrice Giuseppina Moraca non ha semplicemente appoggiato la mano sul volto dell'avversaria ma ha sferrato uno schiaffo. La circostanza è inconfutabilmente riportata nel referto arbitrale e avvalorata dalle stesse affermazioni della società ricorrente allorché fa riferimento alla provocazione ricevuta (di cui peraltro non vi è prova agli atti) di fronte alla quale è poco ragionevole pensare che la reazione si sia limitata all'appoggio della mano sul volto.

Peraltro, l'eventuale provocazione non costituirebbe esimente della responsabilità della condotta della calciatrice sanzionata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Napoli Calcio Femminile di Pozzuoli (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SANGIOVANNI VALDARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA ROCCA EMANUELE SEGUITO GARA SANGIOVANNI VALDARNO/BASTIA 1924 DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)

Sul ricorso presentato dalla ASD Sangiovanni Valdarno, in persona del Presidente p.t. Lorenzo Grazi contro la decisione del Giudice Sportivo relativa alla squalifica per 3 giornate di gara adottata nei confronti del calciatore Emanuele Maria La Rocca per i fatti accaduti durante lo svolgimento della gara Sangiovanni Valdarno/Bastia 1924 e pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 10.9.2014.

Durante la gara della prima giornata del 7.9.2014 fra le squadre sopraindicate, l'arbitro procedeva, al minuto 18 del secondo tempo, all'espulsione dal campo del calciatore della A.S.D. Sangiovanni Valdarno Emanuele Maria La Rocca "per aver colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario (Fiorucci Matteo, a sua volta espulso per reazione).

Ricorre la A.S.D. Sangiovanni Valdarno con un unico motivo con il quale chiede la riduzione della squalifica in considerazione che il comportamento del proprio giocatore "non è stato assolutamente violento" avendo toccato leggermente sul volto l'avversario "come a voler sdrammatizzare l'accaduto".

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il tentativo di minimizzare l'accaduto da parte della ricorrente è confutato in punto di fatto dalle risultanze del referto arbitrale (che riferisce di uno schiaffo sulla nuca e non di un leggero tocco sul volto come indicato nel ricorso) e non appare ragionevole né sotto il profilo dinamico né quello finalistico che uno schiaffo possa essere inferto per "sdrammatizzare l'accaduto", così come pretestuosamente si sostiene nel ricorso stesso.

La decisione del Giudice Sportivo va confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sangiovanni Valdarno di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 6 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio